

COSTI DI GESTIONE DELL'I.N.P.S. - ALTRI ONERI DI FUNZIONAMENTO -

(In termini finanziari di competenza ed economici - in milioni di lire)

Tipologia e Descrizione dei costi	Rendiconto 1997		Rendiconto 1998		Rendiconto 1999		Rendiconto 2000	
	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici	Impegni finanziari	Oneri economici
3.1.1. - Presidenza, Organi collegiali centrali di amministrazione, Comitati regionali e provinciali, altre Commissioni e Comitati centrali e periferici Capitolo 10101 - 10102 - 10104 - 10105 - 10107 - 10407(.)	15.267	15.267	16.571	16.571	16.194	16.194	15.776	15.776
3.1.2. - Collegio dei Sindaci Capitolo 10103 - 10106	1.959	1.959	2.322	2.322	2.363	2.363	3.560	3.560
Totale 3.1.	17.226	17.226	18.893	18.893	18.557	18.557	19.336	19.336
3.2.1. - Spese legali connesse al recupero di contributi, concessione di prestazioni ed altre controversie Capitolo 11001 - 11003 - 11004 - 11008 - 11009 (1)	223.291	223.291	223.036	223.036	206.489	206.489	333.739	333.739
3.2.2. - Altri oneri (tributi diversi, IVA, risarcimenti, premi di assicurazione, ecc.) Capitolo 10444 - 10661 - 10683 - 10805 -	10.521	10.521	9.087	9.087	10.437	10.437	10.789	10.789
Totale 3.2.	233.812	233.812	232.123	232.123	216.926	216.926	344.528	344.528

() Commissioni e Comitati

(1) Al netto del risarcimento a diretto carico del FPLD

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONI	TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE	RECUPERI DI SPESE DI AMM.NE	RESIDUI INSUSSISTENTI	TOTALE SPESE DI AMM. AL NETTO DEI RECUPERI E RESIDUI
FONDO PENSIONI LAV. DIPENDENTI	2.548.568.981.422	86.963.781.629	21.146.652.775	2.440.478.547.018
FONDO PREV. PERS. ENEL E AZ.PRIV.	17.776.301.903	592.103.000	322.388.000	16.861.810.903
FONDO PREV. PERS. TRASPORTI	29.529.631.503	968.380.000	611.862.000	27.949.389.503
GESTIONE IMMOBILI F.DO TRASPORTI	178.702.000			178.702.000
FONDO PREV. PERS. TELEFONI	11.581.074.260	360.085.000	204.791.000	11.016.196.260
GEST.TRATT.PERS.ENTI PUBB.CREDIT.	3.299.860.000	102.412.000	105.433.000	3.092.015.000
F.DO SOST.REDDITO PERS. CREDITO	29.823.750			29.823.750
F.DO SOST.REDDITO PERS. CRED.COOP.				
GEST.LAVORATORI PARASUBORDINATI	22.632.577.000	512.933.000	171.726.000	21.947.918.000
GEST.CONTR. E PRESTAZ. CD/CM	308.127.346.394	10.535.919.000	3.230.701.000	294.360.726.394
GEST.CONTR. E PRESTAZ. ARTIGIANI	318.774.011.391	9.204.933.000	2.808.680.000	306.760.398.391
GEST.CONTR. E PRESTAZ. COMMERC.	285.593.182.774	8.238.638.000	2.628.282.000	274.726.262.774
FONDO PREV. PERS.IMP. CONSUMO	1.850.550.450	64.192.000	28.855.000	1.757.503.450
FONDO PREV. PERSONALE VOLO	2.274.733.169	74.391.000	31.240.000	2.169.102.169
GEST. SPEC. PREV. MINATORI	881.036.120	38.778.000	6.923.000	835.335.120
FONDO INTEGR.PERS. AZIENDE GAS	2.084.827.140	66.349.000	43.146.000	1.975.332.140
GESTIONE IMMOBILI F.DO GAS	130.704.000			130.704.000
FONDO PREV.PERS.ESATT.-F.DO SPEC.	3.198.171.140	123.545.000	128.537.000	2.946.089.140
FONDO PREV.PERS.ESATT.-PR.CAPIT.	1.532.264.000	39.483.000	11.334.000	1.481.447.000
GEST.SPEC.TRATT.PENS.E. DISCIOLTI	2.655.870.000	72.354.000	17.092.000	2.566.424.000
F.DO PREV.PERS.P.GENOVA-TRIESTE	123.467.112	5.798.000	999.000	116.670.112
FONDO PREV. ISCRIZ. COLLETTIVE	108.449.000	3.102.000	676.000	104.671.000
F.DO PREV.PERS.LAV.DA RESP.FAMIL.	216.989.572	8.487.000	1.617.000	206.885.572
F.DO PREV. CLERO E CULTI DIVERSI	2.064.237.441	71.003.000	36.804.000	1.956.430.441
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE I.V.	910.766.170	36.033.000	7.027.000	867.706.170
FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI	444.618.000	12.090.000	3.259.000	429.269.000
GESTIONE IMMOBILI F.DO DOGANALI	140.303.000			140.303.000
FONDI VARI - ISES	24.294.000	634.000	158.000	23.502.000
FONDI VARI - INCIS	24.889.000	655.000	162.000	24.072.000
FONDI VARI - IACP	11.867.000	323.000	75.000	11.469.000
Prestazioni Temporanee				
GEST. DEI TRATTAM. DI FAMIGLIA	181.165.490.404	5.099.983.000	1.462.831.000	174.602.676.404
GEST. INTEGRAZ.SALLAV.EDILIZIA	17.887.850.279	473.933.000	134.527.000	17.279.390.279
GEST. INTEGRAZ.SAL. LAV.LAPIDEO IND.	654.311.000	17.887.000	5.421.000	631.003.000
GEST. INTEGRAZ.SALLAV.LAPIDEO ART.	540.947.000	14.006.000	3.630.000	523.311.000
GEST. INTEGRAZ.SALLAV. INDUSTRIA	44.921.349.100	1.322.786.000	673.044.000	42.925.519.100
GEST. TRATT.SOST.RETR.LAV.AGRICOLT.	5.693.754.647	146.863.000	37.327.000	5.509.564.647
F.DO RIMP.LAV.EXTRA.COM.L.943/86	96.735.964	3.371.000	647.000	92.717.964
GEST. DEI TRATT. DI DISOCCUPAZIONE	291.060.157.857	12.936.198.000	2.518.558.000	275.605.401.857
GEST.F.DO GAR.TRATT. FINE RAPPORTO	15.901.266.549	924.061.000	137.048.000	14.840.157.549
GEST.PREST.ECON.TEMP. EX EE.DIS.	352.971.879.954	11.349.730.000	2.640.029.000	338.982.120.954
GEST.TRATT. DI RICHIAMO ALLE ARMI	20.701.000	509.000	160.000	20.032.000
Totale Prestazioni Temporanee	910.914.443.754	21.648.015.000	7.613.222.000	871.011.894.754
Prestaz. TBC GESTIONE IMMOBILI	8.861.000			8.861.000
F.DO TRATT.PENS.PERSONALE FF.SS.	52.484.361.879	21.979.959.000		30.504.402.879
GEST.EROG.TRATT.SPEC.DS-FRONT.RI	191.007.000	5.318.000	3.892.000	181.797.000
F.DO EDUCAZ. ORFANI PERS. INPS	40.692.000	1.051.000	266.000	39.375.000
Gestione Interventi Assistenziali				
ONERI PREST.EC. PER LA TBC	29.352.094.799	734.827.000	244.503.000	28.372.764.799
EROGAZ.PENS. CD/CM ANTE 89	158.850.738.200	3.346.452.000	606.443.000	154.897.843.200
EROGAZIONI PENSIONISTICHE	131.673.070.284	3.021.278.000	811.771.000	127.840.021.284
EROGAZ. MANTENIM. SALARIO	134.014.167.916	7.480.373.000	1.243.925.000	125.289.869.916
EROGAZ. TRATTAM. FAMIGLIA	6.211.780.000	117.389.000	29.936.000	6.064.455.000
SGRAVI ONERI SOCIALI	62.587.010.000	1.743.114.000	486.883.000	60.357.013.000
INTERVENTI DIVERSI	124.338.000	3.210.000	812.000	120.316.000
Totale GIAS	522.813.199.199	16.446.643.000	3.424.273.000	502.942.283.199
GEST.RISC.CONT.SERV.SAN.NAZ.REGIONI	5.608.550.000	355.927.000	144.365.000	5.108.258.000
GEST.RISC.CONT.SERV.SAN.NAZ. 1/80	568.061.767	91.119.000	4.890.000	472.052.767
GEST.RISC.CONT.SERV.SAN.NAZ. 12/79	33.912.000	876.000	221.000	32.815.000
GEST.C/TERZI - EX E.N.A.O.LI	231.153.000	8.058.000	905.000	222.190.000
GEST.C/TERZI - EX GESCAL	155.321.000	78.227.000	5.405.000	71.689.000
GEST.C/TERZI - ASILI NIDO	131.315.000	10.437.000	942.000	119.936.000
GEST.C/TERZI - F.DO ROTAZ.PROG.SPEC.	6.044.617.000	146.602.000	50.212.000	5.847.803.000
F.DO FORMAZ.PROFESS.EXTRA.COMUN.	249.920.000	2.802.000	2.157.000	244.961.000
STABILIM. TERMALI IN CONVENZIONE	1.300.058.000	33.418.000	8.513.000	1.258.127.000
CASA DI RIPOSO DI CAMOGLI	182.575.000	4.719.000	1.227.000	176.629.000
GEST. INV. PATRIM. IMMOBILIARI	3.233.623.000	94.884.000	24.181.000	3.114.558.000
GEST. INV. PATRIM. MOBILIARI	1.133.721.000	29.271.000	7.396.000	1.097.054.000
TOTALE	5.070.114.920.310	189.675.039.629	42.840.486.775	4.837.599.393.906
FONDO INVALIDI CIVILI	307.162.661.983	23.848.867.000	2.701.629.000	280.612.165.983
TOTALE GENERALE	5.377.277.582.293	213.523.906.629	45.542.115.775	5.118.211.559.889

Parte Quinta

LEGISLAZIONE ANNO 2000

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 20 dicembre 1999, n. 553 “Regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l’INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, e del relativo comitato amministratore, ai sensi dell’art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

Prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sia nominato, per un quadriennio, il Comitato amministratore del Fondo costituito presso l’INPS, ai sensi dell’art. 58, comma 2, della legge n. 144/99; sia composto da tredici membri di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell’industria, della piccola impresa, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il presidente dello stesso è scelto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo. Il Comitato opera avvalendosi della struttura e di personale dell’INPS.

Determina, inoltre, le funzioni ed i compiti del Comitato prevedendo, tra l’altro, la predisposizione, in conformità dei criteri ed indirizzi del C.I.V. dell’INPS, dei bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, l’adozione di iniziative necessarie a garantire l’equilibrio finanziario della gestione e la vigilanza sull’affluenza dei contributi, sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento della gestione, proponendo iniziative necessarie per assicurarne l’equilibrio.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”.

Le disposizioni che interessano l’INPS sono le seguenti:

Art. 2,

prevede ulteriori programmi di dismissione dei beni e dei diritti immobiliari degli enti previdenziali, ipotizza diverse e nuove metodologie di vendita, quali la

vendita diretta e la cessione in blocco ad intermediari, regolandone anche le modalità, e prevede altresì il supporto di operatori specializzati nel settore e l'assistenza di uno o più consulenti finanziari.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sull'attuazione del programma, intervenendo in casi d'inerzia o ritardi.

In alternativa e subordinatamente alla vendita, è previsto il conferimento in fondi immobiliari con successiva vendita delle quote del fondo da parte dell'ente apportante, ovvero la possibilità da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili, con riferimento alla quale è previsto il rilascio della garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi.

Per gli enti che beneficiano di trasferimenti a copertura di disavanzi, i proventi della dismissione dei beni e di diritti immobiliari degli enti previdenziali affluiscono agli stessi. Per gli altri enti i proventi affluiscono al bilancio dello Stato, il quale corrisponde sulle suddette somme un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999.

Da ultimo è prevista, nei casi di "alta propensione all'acquisto" da parte dei conduttori, la priorità nelle cessioni con la conseguenza di determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, nonché l'esercizio del diritto di prelazione per la cessione degli immobili in blocco anche a cooperative di abitazioni di cui siano soci gli inquilini.

Art. 6,

prevede diverse agevolazioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche aumentando sia le deduzioni dal reddito imponibile che le detrazioni per carichi di famiglia. Riduce l'aliquota IRPEF applicabile al secondo scaglione di reddito dal 26,5% al 25,5%.

Dispone, inoltre, una rimodulazione delle detrazioni per lavoro dipendente a favore delle fasce più basse di reddito ed una nuova formulazione delle detrazioni concesse ai pensionati in base ai redditi percepiti ed all'età.

Fa rinvio alle disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto riguarda le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta.

Art 27,

prevede disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile e detta, tra l'altro, norme dirette a favorire l'occupazione nelle zone depresse.

In particolare, il comma 14 dispone la proroga del termine di scadenza (già fissato al 31 dicembre 1999) per l'applicazione dello sgravio triennale, ex art. 3, comma 5, della legge n. 448/1998, per i nuovi assunti nell'anno 1999 nelle regioni Abruzzo e Molise fino a 12 mesi successivi alla data dell'autorizzazione della Commissione europea prevista dall'art. 3, comma 7, della legge sopracitata ed emanata il 10 agosto 1999 con atto n. SG(99)D/6511.

Art. 35, comma 1,

prevede l'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato nella misura di:

- 496 miliardi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, conseguenti alla rivalutazione dei trasferimenti di bilancio a copertura di ciascuna mensilità di pensione erogata dal FPLD, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione minatori e dall'ENPALS;
- 123 miliardi, ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge 20 dicembre 1997, n. 449, derivanti dalla copertura degli oneri delle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222/84.

Conseguentemente determina in:

- 25.387 miliardi l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/89 da ripartire con la procedura della Conferenza dei Servizi tra le Gestioni previdenziali interessate;

- 6.273 miliardi il contributo ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97, da ripartire tra il FPLD e le Gestioni degli esercenti le attività commerciali e degli artigiani.

Art. 37, commi 1 e 2,

istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà nella misura del 2% a carico dei trattamenti pensionistici, sulla quota eccedente il massimale annuo, di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da riversare su apposito fondo dell'entrata del bilancio dello Stato. Modalità e termini di operatività della norma sono stati dettati da un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato in data 7 agosto 2000.

Art. 38, commi 1 e 2,

introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'onerosità della contribuzione figurativa per le quote dovute dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita per lo svolgimento dell'incarico. Riapre, inoltre, i termini per presentare la domanda di accredito figurativo per periodi ante 31 dicembre 1998, secondo la normativa di cui al decreto legislativo n. 564/1996.

Art. 38, comma 5,

riconosce, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno alle aziende operanti nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo che impiegano lavoratori anche non residenti, per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

La disposizione si applica anche a periodi antecedenti al 1° gennaio 2000 ed alle situazioni pendenti alla stessa data. Sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

Tale norma ha ridimensionato gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione n. 753 del 29 ottobre 1999, con la quale era stato stabilito che gli sgravi contributivi percepiti dalle imprese sugli oneri sociali dei propri dipendenti

dovevano riguardare solo i lavoratori residenti nelle Regioni svantaggiate del Mezzogiorno, mentre gli stessi non spettavano per i lavoratori non residenti.

Art. 40,

la norma, relativa alla trasparenza, obbliga tutti gli enti pubblici e privati, compresi quelli che erogano assegni integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle Regioni a statuto speciale, a fornire all'INPDAP ed all'INPS i dati necessari per la costituzione del Casellario centrale dei pensionati (D.P.R. n. 1388/1971).

Analoghi dati possono esser forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.

Art. 41,

sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i Fondi di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private e per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, prevede l'iscrizione dei titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti nel FPLD, con evidenza contabile separata, e l'applicazione delle regole previste dalla normativa previgente presso i soppressi Fondi.

Con la stessa decorrenza, ed in relazione al processo di armonizzazione al regime generale obbligatorio delle aliquote contributive dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuti.

Per finanziare le quote di spesa pensionistica derivante da specifiche norme dei Fondi soppressi è previsto un contributo a carico delle aziende elettriche e telefoniche, rispettivamente, di 1.350 miliardi (incluso il minore onere per i contributi di cui sopra) e di 150 miliardi da corrispondere ogni anno nel triennio 2000-2002.

Sia i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti sopra menzionati, sia le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS sono stati stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato in data 6 luglio 2000.

Art. 42,

a decorrere dal 1° gennaio 2000, aumenta di lire 800.000 il contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

A decorrere dalla stessa data, eleva da 65 a 68 anni l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia e da 10 a 20 contributi annui il requisito minimo di contribuzione, in ragione di un anno per ogni 18 mesi.

Modifica il sistema tecnico-finanziario di gestione del Fondo che diventa a ripartizione con la conseguente eliminazione in bilancio del fondo di copertura delle pensioni e la riduzione di pari importo del disavanzo patrimoniale.

Sono previste alcune eccezioni. Infatti, è fatto salvo il requisito anagrafico dei 65 anni di età per la pensione di vecchiaia nei confronti dei soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ed il requisito minimo di contribuzione rimane quello precedente per i soggetti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria e nei confronti dei soggetti che, sempre alla stessa data, abbiano maturato un'anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 31 dicembre e la data di pensionamento di vecchiaia, non raggiungerebbero il requisito minimo contributivo.

Estende al Fondo clero il tasso di interesse corrisposto dalla generalità delle gestioni deficitarie fissato dall'INPS. Tale disposizione comporta per l'anno 2000 una riduzione del tasso di interesse dal 5,50 al 3,950%.

Prevede, infine, l'estensione dell'iscrizione al Fondo ai sacerdoti ed ai ministri di culto stranieri ed operanti in Italia, nonché a quelli aventi cittadinanza italiana ed operanti all'estero.

Art. 43,

sopprime, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2000, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. con contestuale istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente tutto il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato.

Il Fondo speciale conserva le modalità di finanziamento e le regole relative all'accesso ed al calcolo dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 29 dicembre 1973, n. 1092.

Gli eventuali squilibri gestionali del predetto Fondo restano a carico del bilancio dello Stato.

Viene trasferito all'INPS il personale delle Ferrovie dello Stato, nei limiti di un contingente di 250 unità, addetto in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni.

L'operatività della norma è subordinata all'emanazione di decreti interministeriali di attuazione e, in particolare, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, per l'inquadramento del personale nei ruoli dell'INPS.

Quest'ultimo decreto è stato emanato in data 30 marzo 2000.

Il decreto in data 15 giugno 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha, inoltre, dettato norme per l'iscrizione al Fondo speciale istituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 43 in argomento.

Art. 44,

E' prevista l'estensione delle disposizioni in materia di obblighi contributivi, per periodi pregressi, alle imprese operanti nel settore agricolo, che abbiano recepito o recepiscono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

Art. 49, comma 1,

stabilisce che è posto a carico del bilancio dello Stato l'importo complessivo della prestazione dovuta, se inferiore a 3 milioni ovvero una quota fino a 3 milioni se tale importo è pari o superiore a tale valore, per i parti, le adozioni e gli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro di 0,20 punti percentuali.

Per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti relativamente alle Gestioni dei CD/CM, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, la misura del contributo annuo è rideterminata in £ 14.500.

Nei confronti degli iscritti ad altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi si provvede con decreti sulla base di un procedimento che, in via preliminare, consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

Art. 49, comma 3,

prevede stanziamenti per complessivi 1.900 miliardi nel periodo 2000 - 2001 relativi alla quota parte di oneri previsti dall'attuazione dell'art. 55 della legge n. 144/1999, contenente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e agli oneri di cui all'articolo 60 della legge sopracitata riguardanti gli sgravi, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, previsti dagli accordi che stabiliscono quote variabili di salario.

Art. 49, commi 4, 5, 6 e 7

nell'ambito del complessivo processo di armonizzazione dei regimi pensionistici, riduce le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'A.G.O.

In particolare, il contributo a carico dei datori di lavoro, dovuto al FPLD, per tale personale viene fissato al 23,81%, mentre è soppresso il contributo, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 414/96 destinato al ripianamento del deficit patrimoniale risultante dall'evidenza contabile separata del FPLD, per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995. Per i lavoratori dipendenti il contributo è fissato all'8,89 %.

Il contributo dovuto dai datori di lavoro per assegni al nucleo familiare è fissato al 2,48%, mentre quello dovuto per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22%. E' prevista, inoltre, una riduzione degli oneri contributivi per maternità nella misura dello 0,57%.

Per gli anni successivi al 2001 le modifiche in parola sono subordinate all'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e la copertura finanziaria è valutata in 340 miliardi per l'anno 2000 e 400 miliardi per gli anni successivi.

Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 414/1996 è abrogato.

In tal modo si provvede alla totale armonizzazione delle aliquote contributive dovute dalle aziende e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto per il finanziamento delle prestazioni temporanee con quelle in vigore nell'A.G.O.

Art. 49, commi 8,9,12,13 e 14,

prevede la concessione di un assegno di importo massimo pari a tre milioni, alle donne (cittadine italiane o comunitarie o con permesso di soggiorno) per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela obbligatoria della maternità; tale assegno è riconosciuto interamente nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela economica obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento, se questa risulta inferiore, specificando i casi per i quali si può far valere il diritto.

L'assegno di maternità è concesso ed erogato dall'INPS, dietro domanda dell'interessato da presentarsi, perentoriamente, entro sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

Le norme contenute nei commi 12 e 13 prevedono un'estensione della tutela sia per quanto riguarda i soggetti beneficiari sia per gli eventi da cui ha origine la protezione. Estensione che si applica, a decorrere dal 1° luglio 2000, anche alle fattispecie già disciplinate dall'articolo 66 della legge n. 448/1998, prevedendo la corresponsione di un assegno di 300.000 lire per cinque mesi.

Il comma 14 rinvia a disposizioni regolamentari per l'attuazione della disciplina, richiamando tuttavia l'applicabilità delle disposizioni vigenti, in quanto compatibili.

Art. 51,

prevede disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo e, in particolare, l'aumento dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/95 dallo 0,5% all'1% per ogni biennio. E' prevista, inoltre, la disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera.

Riconosce la facoltà ai suddetti lavoratori di riscattare fino a cinque annualità precedenti l'istituzione della Gestione separata per le collaborazioni coordinate e continuative risultanti da atti aventi data certa.

Art. 52,

a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli importi della pensione sociale e l'assegno sociale sono aumentati di 18.000 lire mensili.

Art. 62,

prevede disposizioni in materia di ammortizzatori sociali ed, in attesa della loro riforma prevista dall'art. 45 della legge n. 144/99, proroga al 31 dicembre 2000, diversi trattamenti straordinari di integrazione salariale già stipulati.

E', inoltre, prevista la riduzione del 10% per la misura di alcuni trattamenti di mobilità.

Il comma 6 abroga il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, "Disposizioni per il finanziamento dei lavori socialmente utili", facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Art. 63,

prevede disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare. In particolare, sono previsti piani di inserimento professionale dei giovani e finanziamenti a favore di interventi di promozione del lavoro autonomo.

Il termine per la stipula degli accordi territoriali ed aziendali dei contratti di riallineamento è prorogato fino al 31 dicembre 2000.

Per favorire, inoltre, la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite di 150 miliardi annui per il periodo 2000-2002.

L'efficacia delle disposizioni di cui sopra e l'adozione degli incentivi sono subordinate all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Art. 64,

prevede disposizioni in materia di lavoro temporaneo il quale viene esteso anche alle basse qualifiche, la cui individuazione è affidata alle parti sociali.

Per favorire il ricorso al part-time il Fondo di formazione, di cui alla legge n. 196/97, alimentato dal contributo delle imprese fornitrici, si trasforma in ente bilaterale gestito da imprese e sindacato.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 13 gennaio 2000, n. 91 “Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.

Il regolamento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni delle disponibilità del Fondo di cui sopra, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste.

Prevede che le risorse del Fondo in parola finanziano, tra l’altro, per l’intero importo le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall’art. 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68/99.

Le somme da erogare per le finalità di cui sopra sono versate dal Fondo alle entrate del bilancio di ciascuna Regione, mediante l’emissione di titoli di spesa.

Le Regioni stesse stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali in favore dei datori di lavoro.

Tale fiscalizzazione è concessa in esito all’approvazione del programma anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione.

Circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 2000, n. 6/4PS/30234 “Individuazione degli immobili di pregio (circolare n. 6/4PS/30712 del 30 aprile 1997 - Art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – legge finanziaria 2000)”.

Vengono definiti i criteri che gli enti previdenziali, avvalendosi dei dati ufficiali pubblicati semestralmente dal Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio sull’Osservatorio dei valori immobiliari, utilizzano per l’individuazione delle zone e per la determinazione dei valori di mercato degli immobili di pregio. Le zone i cui edifici sono considerati di pregio sono quelle con un valore di mercato superiore del 70% al valore medio comunale (valore di soglia).

Vengono determinati, per i dodici più grandi comuni, i valori medi di mercato e di soglia, elaborati sulla base delle informazioni fornite dal Ministero delle finanze.

Per i comuni più piccoli, poiché presentano una minore eterogeneità di valori tra le diverse zone urbane, l'individuazione in parola potrà avvenire, ove necessario, mediante un confronto tra l'ente e le organizzazioni sindacali più rappresentative dell'inquilinato, analizzando la singola realtà territoriale e di mercato.

Gli enti previdenziali dovranno attivare, con ogni urgenza, incontri con le predette organizzazioni sindacali per la definizione di quegli aspetti, relativi all'individuazione degli immobili di pregio, che richiedono l'intesa tra le parti, compresa la determinazione dei canoni di locazione.

Provvedimento della Banca d'Italia in data 4 febbraio 2000 "Aumento del tasso ufficiale di riferimento".

A decorrere dal 9 febbraio 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 3 al 3,25%.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 9 febbraio 2000 "Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dall'E.P.E. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, unità varie in Roma".

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 febbraio 2000 n. 27810, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, per un massimo di 1.700 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000.

Ordinanza n. 3036 del Ministro dell'interno – delegato per il coordinamento della protezione civile in data 9 febbraio 2000 "Interventi urgenti di protezione civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi atmosferici dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999, 5 e 6 maggio 1998".